



COMUNE DI FONTANELLE  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO UNICO  
PER L'ACCESSO AI SERVIZI  
DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE  
E DI  
TELESOCORSO/TELECONTROLLO**

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 luglio 2009 con delibera n. 26.*

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 07.08.2009 al 22.08.2009 reg. n. 248/2009 e ripubblicato ai sensi dell'art. 86 co. 4 dello Statuto Comunale dal 23.08.2009 al 07.09.2009 reg. n. 261/2009.*

**Il Segretario comunale  
F.to Mauro POLESEL**



**Il Sindaco  
F.to Antonio D'AMICO**

# Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità.

## Art. 1 - Definizione.

1. Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.
2. Il ruolo dell'Ente Locale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; di dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; di verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i caregivers nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo di cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.
3. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Operatori Socio Sanitari, Educatori, ecc.).
4. Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

## Art. 2 - Obiettivi dell'assistenza domiciliare.

- Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le riserve e le condizioni di gravità;
- Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;
- Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
- Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi - in particolare cronici - in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

## Art. 3 - Destinatari.

Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

I destinatari possono essere:

- Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
- Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.
- Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente

in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettare e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua ma che hanno una rete di supporto familiare e/o sociale.

- Nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di difficoltà di assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.

#### Art. 4 - Accesso al servizio.

L'accesso al servizio di assistenza sociale domiciliare avviene previa valutazione complessiva dell'Assistente Sociale attraverso Valutazione Multidimensionale Monoprofessionale o in presenza di situazioni multiproblematiche attraverso l'unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, prendendo in considerazione il contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare;
- Valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;
- Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
- Carenze igienico ambientali;
- Aiuto nella somministrazione dei farmaci.

#### Art. 5 - Prestazioni.

Il servizio è composto da distinte attività, coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.

Le prestazioni di aiuto domiciliare, relative ai bisogni personali dell'utente, possono essere:

- ✗ Assistenza all'igiene e cura della persona;
- ✗ Supporto ed educazione del caregiver;
- ✗ Assistenza domestica;
- ✗ Accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni.

Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte principalmente dall'O.S.S. o, su valutazione dell'Assistente Sociale, da Volontari e/o Lavoratori Socialmente Utili.

#### Art. 6 - Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare.

Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli utenti del Servizio sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. Si rinvia inoltre, a quanto prevede la normativa, in termini di civilmente obbligati.

La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**I.S.E.E.**), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. n. 109/98 e dal Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune, con modalità integrative volte a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito familiare non imponibile ai fini I.R.P.E.F. come indicate al seguente punto:

#### □ Criteri per la determinazione della capacità contributiva

La determinazione della capacità contributiva e della contribuzione al costo del servizio del richiedente la prestazione sociale agevolata, viene calcolata rispettando i seguenti criteri:

- Redditi esenti IRPEF dell'interessato (pensioni ed assegni sociali, rendite INAIL, pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, pensioni estere, etc.) nella misura del 30%;
- L'assegno di cura ai sensi della DGR n° 39 del 17.01.2006, viene calcolato nella misura del 30%;
- La spesa documentata relativa ad assistenza prestata da assistenti familiari, viene calcolata nella misura del 30%.

La formula applicabile diventa pertanto:

$I.S.E.E. + [(30\% \text{ redditi esenti IRPEF} + 30\% \text{ assegni di cura}) - 30\% \text{ spese documentate assistenti familiari}]^* = ISEE SAD$

\* percepiti nell'anno precedente

#### □ Soglie di accesso al servizio

Si individua quale soglia minima di ISEE SAD per la contribuzione al servizio agevolato:

- € 5.142,67 pari all'importo dell'assegno sociale INPS (per anno 2008 incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT).

La soglia massima di ISEE SAD, oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere la quota massima del costo del servizio, viene determinata in:

- € 14.992,07 (stabilita per assegno di cura a partire dal 01.07.2008) calcolata sui redditi 2007, incrementata per gli anni successivi dell'indice ISTAT.

L'adeguamento della soglia minima e della soglia massima per l'accesso ai servizi del presente regolamento decorre dal 1° luglio di ogni anno sulla base della variazione Istat dell'indice F.O.I. (costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), verificatosi nel mese di dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 7 - Determinazione delle fasce contributive.

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio e le relative fasce di I.S.E.E. - S.A.D. sono determinate annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 8 - Telesoccorso e telecontrollo: obiettivi e finalità.

1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.
2. La domanda di attivazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo deve essere presentata al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla alla Ditta individuata dalla Regione per la gestione del servizio.
3. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo viene attivato dalla Ditta di cui al precedente punto 2. in base alla graduatoria predisposta dalla stessa.
4. Il servizio viene erogato gratuitamente.

\*\*\*\*\*